



Nota di lettura del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137

DL “Ristori”

recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Disposizioni di interesse per i Comuni

Sommario

Articolo 1. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	4
Articolo 1- <i>bis</i> . Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020	8
Art.1- <i>ter</i> . Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche	8
Art. 4- <i>quater</i> . Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia	9
Articolo 9. Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1	10
Art. 9- <i>bis</i> . Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2	12
Art. 9- <i>ter</i> . Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio	13
Art. 9- <i>quater</i> . Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali	15
Art. 13- <i>ter</i> . Sospensione dei versamenti tributari	16
Art. 13- <i>quater</i> . Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre	17
Art. 13- <i>septies</i> . Proroga termini definizioni agevolate	19
Art. 13- <i>decies</i> . Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione	19
Art. 13- <i>septiesdecies</i> . Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126	22
Art. 19- <i>decies</i> . Misure urgenti di solidarietà alimentare	23
Articolo 21. Misure per la didattica digitale integrata	24
Art. 22- <i>ter</i> . Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale	26
Art. 31- <i>sexies</i> . Rinvio del federalismo fiscale (Regioni)	28

Art. 31- <i>octies</i> . Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione controversie internazionali	28
Art. 31- <i>duodecies</i> . Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua	30
Artt. 32, comma 1, e 32-bis, comma 1. Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché per l'emersione del lavoro irregolare	30
Art. 32- <i>quinquies</i> . Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori	31
Art. 34, comma 11. Conservazione risorse in conto residui utilizzo nell'esercizio successivo anche per trasporto scolastico	32

Disposizioni di interesse	Commento
Articolo 1. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	
<p>1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.</p>	<p><i>Il comma 1 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto.</i></p> <p><i>Il contributo, che non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 25 ottobre 2020, ha la finalità di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive di contenimento del COVID-19 introdotte con DPCM del 24 ottobre 2020.</i></p>
2. Soppresso	
<p>3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.</p>	<p><i>Il requisito per l'ottenimento del contributo è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il riferimento del calcolo è alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.</i></p>
<p>4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.</p>	<p><i>Il comma 4 estende il diritto al contributo, anche in assenza del requisito di calo del fatturato, ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.</i></p>
<p>5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul</p>	<p><i>Il comma 5 riguarda i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del dl "rilancio" (Dl 34/2020) e che non hanno restituito il contributo stesso indebitamente percepito. In tali casi il contributo previsto dal comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate.</i></p>

<p>conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.</p>	
<p>6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.</p>	<p><i>Il comma 6 prevede che i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del dl "rilancio" presentino apposita istanza mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. In ogni caso il contributo non spetta ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.</i></p>
<p>7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto.</p>	<p><i>L'ammontare del contributo è differenziato per settore come riportato nell'Allegato 1 ed è determinato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>per i soggetti di cui al precedente comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi del citato articolo 25 del Dl 34/2020;</i> • <i>per i soggetti di cui al precedente comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del Dl 34/2020. Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), del medesimo articolo 25.</i>
<p>8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.</p>	<p><i>Il comma 8 dispone che l'importo del contributo previsto dall'articolo in esame non può essere superiore a 150mila euro.</i></p>
<p>9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</p>	<p><i>Il comma 9 prevede che per i soggetti di cui al comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo a fondo perduto è stabilito mediante applicazione delle percentuali previste dall'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</i></p>

<p>10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.</p>	<p><i>Ai sensi del comma 10 si prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 14 dell'articolo 25 del dl "rilancio".</i></p>
<p>11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo.</p>	<p><i>I termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</i></p>
<p>12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.</p>	<p><i>Il comma 12 prevede che le disposizioni recate dall'articolo in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.</i></p>
<p>13. È abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</p>	<p><i>Il comma 13 dispone l'abrogazione dell'articolo 25-bis (Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento) del Dl "rilancio".</i></p>
<p>14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030- Gelaterie e pasticcerie, 561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000- Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dell'articolo 19-bis del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1.</p>	<p><i>A norma del comma 14, il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1, per gli operatori dei settori economici individuati dai seguenti codici ATECO:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 561030-gelaterie e pasticcerie; • 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti; • 63000-bar e altri esercizi simili senza cucina; • 551000-Alberghi. <p><i>Tali operatori devono avere il domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, (zone "rosse" o "arancioni") individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del provvedimento in esame.</i></p>
<p>14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove</p>	<p><i>Il comma 14-bis specifica che il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo in esame è riconosciuto nel 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati</i></p>

<p>misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 11.</p>	<p><i>dalle nuove misure restrittive di cui al DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo è erogato dall’Agenzia delle entrate su istanza secondo disciplinata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al precedente comma 11.</i></p>
<p>14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis, per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto comma 14-bis è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell’Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.</p>	<p><i>Il comma 14-ter prevede che, fermo restando il limite di spesa di 280 milioni di euro, per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali e delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, individuati dal comma 14-bis, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo in esame. Qualora, al contrario, tali operatori svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO non rientranti nell’Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo in esame ed è ugualmente determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020.</i></p>
<p>14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l’anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l’anno 2020 e 280 milioni di euro per l’anno 2021 conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 13.</p>	<p><i>Il comma 14-quater reca la copertura dei relativi oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per il 2020 e in 280 milioni di euro per il 2021.</i></p>
<p>14-quinquies. All’articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.</p>	<p><i>Il comma 14-quinquies riguarda il microcredito e dispone l’abrogazione del secondo periodo dell’articolo 13, comma 9, del Dl n. 23 del 2020.</i></p>

Articolo 1-bis. Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020

<p>1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.</p>	<p><i>Ai sensi del comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19. Tale contributo spetta ai soggetti che:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva;</i><i>• dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al provvedimento in esame (attività di commercio al dettaglio e di servizi alla personal);</i><i>• hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del provvedimento in esame.</i> <p><i>Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.</i></p>
<p>2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2.</p>	<p><i>A norma del comma 2, con riferimento al contributo previsto dalla disposizione in esame si applicano le disposizioni recate dai commi da 3 a 11 del precedente articolo 1. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate dell'Allegato 2 al presente decreto.</i></p>
<p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p><i>Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame sono valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020.</i></p>
<p>Art.1-ter. Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche</p>	
<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica</p>	<p><i>L'articolo 1-ter estende le disposizioni di cui all'articolo 1 anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva con codice ATECO prevalente compreso tra quelli riportati</i></p>

<p>26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al presente decreto.</p>	<p><i>nell'Allegato 4 al presente decreto (attività di agenzia/rappresentanza di prodotti).</i></p>
<p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p><i>Il comma 2 quantifica i 446 mln per l'anno 2020 e in 338 mln per il 2021.</i></p>
<p>Art. 4-quater. Sospensione delle procedure di sequestro o pignoramento nei territori colpiti dal sisma del Centro Italia</p>	
<p>1. A sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge, le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo per la relativa ricostruzione, nonché i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino al 31 marzo 2021».</p>	<p><i>L'articolo in esame riguarda il sostegno alla ripresa economica e alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia ricompresi nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del Dl 189 del 2016. La norma dispone che fino al 31 marzo 2021 non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate;</i> <i>• le somme depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo;</i> <i>• i contributi e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.</i>

Articolo 9. Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

*Il comma 1 prevede l'esenzione dal versamento della seconda rata IMU 2020 per gli immobili posseduti e condotti da esercenti delle attività comprese nell'**Allegato 1**, ferme restando le esenzioni già disposte dall'art. 78 del dl 104/2020. In particolare, l'estensione dell'agevolazione riguarda, oltre agli immobili delle attività turistiche, dello spettacolo e fieristici, anche quelli della ristorazione e della somministrazione di bevande e alimenti, dei trasporti e dei centri sportivi ecc., sempre a condizione che ci sia coincidenza tra proprietario e gestore dell'attività.*

Le categorie inizialmente beneficate dai dd.ll. 34 (art. 177) e 104 (art. 78), per le quali vale dunque l'esenzione totale dall'IMU 2020, sono:

- gli stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) e gli stabilimenti termali, chiunque ne sia il possessore;*
- gli immobili della categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i possessori degli immobili siano anche i gestori delle attività indicate.*
- gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.*
- pertinenze degli immobili rientranti nella categoria catastale D/2;*
- immobili della categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

	<p><i>Il riferimento ai “gestori delle attività”, richiamato anche dal comma in commento, permette di individuare i beneficiari dell’agevolazione nei soggetti che svolgono professionalmente l’attività, attraverso un’organizzazione specifica e una posizione IVA coerente. Si osserva in proposito che la norma appare poco coordinata con la disciplina dell’IMU, con particolare riguardo agli immobili beneficiato solo con riferimento alla “seconda rata” dell’IMU 2020. La “prima rata” dell’IMU costituisce infatti un acconto basato sull’imposta dovuta per l’anno precedente (nel 2020 considerando congiuntamente le previgenti IMU e Tasi), mentre il versamento di dicembre consente il saldo del complessivo debito d’imposta annuale. La sostanza della disposizione, tuttavia, sembra doversi concretizzare nell’esenzione totale per i casi oggetto di esenzione per ambedue le rate del tributo e in una riduzione del 50% dell’IMU dovuta per il 2020, per i casi in cui il beneficio si limita alla seconda rata.</i></p>
<p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.</p>	<p><i>Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del Quadro temporaneo previsto dalla Commissione europea che consente agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia da Covid-19. Si tratta di una misura che garantisce alle imprese – di qualsiasi tipo – di disporre di liquidità sufficiente per la continuità dell’attività economica durante e dopo l’emergenza da epidemia.</i></p>
<p>3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è incrementato di 112,7 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro 60 giorni a far data dal 9 novembre 2020.</p>	<p>A ristoro del mancato introito IMU il Fondo istituito dal decreto Rilancio (art 177, co. 2) è incrementato di 112,7 milioni di euro (quota Comuni).</p>
<p>4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 137 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 34.</p>	

Art. 9-bis. Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2

<p>1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020 con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.</p>	<p><i>Il comma 1 esenta dal versamento della seconda rata IMU 2020 gli immobili e le relative pertinenze in cui vengono svolte attività economiche al dettaglio per i codici ATECO di cui all'Allegato 2 del decreto (attività di commercio al dettaglio e di servizi alla persona), a condizione che risultino verificate entrambe le condizioni richieste:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>la figura del proprietario coincida con il gestore dell'attività</i>• <i>l'immobile sia ubicato in un Comune caratterizzato da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuato alla data del 26 novembre 2020 (zona rossa)</i>
<p>2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9 novembre 2020.</p>	<p><i>Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate è incrementato il Fondo di cui DL 34/2020 (art. 177, co 2), di 31,4 milioni di euro. I decreti di riparto sono previsti entro 60 giorni dal 9 novembre 2020.</i></p>
<p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	

Art. 9-ter. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio

<p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, lettera <i>b</i>), del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, lettere <i>b</i>), <i>d</i>) ed <i>e</i>), del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 9-bis, comma 1, si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.</p>	<p><i>Il comma 1 ribadisce che i soggetti passivi esenti dal versamento IMU, oltre ad essere gestori dell'attività, devono avere i requisiti di cui al comma 743 – art. 1, L 160/2019.</i></p> <p><i>La norma chiarisce, quindi, che l'esenzione IMU già disposta dall'art. 177 del dl 34/2020 e successivamente oggetto di ripetute estensioni tipologiche e temporali, si riferisce non ai soli "proprietari" degli immobili individuati, ma ai "soggetti passivi" dell'IMU, ossia i possessori degli immobili tra i quali vi rientrano, non solo i proprietari, ma anche coloro che sono titolari di diritti reali, i concessionari delle aree demaniali ed i locatari in caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.</i></p>
<p>2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-<i>quater</i>, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p>	<p><i>Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, le attività turistiche, le imprese di pubblico esercizio (esercizi di ristorazione, somministrazione pasti e bevande, latte e dolci – pasticcerie e gelaterie – sale da ballo, discoteche, stabilimenti balneari...), titolari di concessioni per l'utilizzo del suolo pubblico e già esonerate dal pagamento della tassa o del canone di occupazione per effetto dell'art. 181 del dl 34/2020, sono esonerate dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (il nuovo "Canone unico", la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2021).</i></p>
<p>3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-<i>bis</i>, del decreto- legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo</p>	<p><i>Il comma 3 esenta i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto nell'ambito della disciplina di cui al nuovo "Canone unico".</i></p>

<p>2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti della legge n. 160 del 2019.</p>	
<p>4. A far data dal 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.</p>	<p><i>Dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, è possibile presentare in via telematica – all'ufficio comunale competente - le domande di richiesta, o ampliamento, per l'occupazione di suolo pubblico presentando solo la planimetria e senza l'applicazione dell'imposta di bollo.</i></p>
<p>5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali <i>dehors</i>, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>	<p><i>Il comma 5 rende possibile la posa in opera di strutture temporanee amovibili (quali dehors, elementi di arredo, pedane, sedie e tavoli...) senza richiesta di autorizzazione, in deroga agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto funzionali all'esercizio delle rispettive attività nel rispetto della distanza di sicurezza per emergenza Covid-19.</i></p> <p><i>Inoltre, è disapplicato il limite temporale massimo di 60 giorni entro i quali tali strutture devono essere rimosse ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</i></p>
<p>6. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281 il decreto è comunque adottato.</p>	<p><i>Il mancato incasso dei Comuni di cui ai commi 2 e 3 è ristorato con un fondo con dotazione pari a 82,5 mln di euro la cui ripartizione è definita da un decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</i></p>

<p>7. All'onere derivante dai commi da 2 a 6, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.</p>	
<p>8. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) la parola: "adiacenti" è sostituita con la seguente: "prospicienti";</p> <p>b) la parola: "particolare" è sostituita con la seguente: "eccezionale".</p>	<p><i>Il comma 8 specifica con maggiore chiarezza quali siano gli spazi per i quali è necessaria l'autorizzazione (articoli specifici del Codice dei beni culturali e del paesaggio)</i></p>
<p>Art. 9-quater. Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali</p>	
<p>1. Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.</p>	<p><i>Il comma 1 riconosce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020. Tale contributo, pari al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di cui al successivo comma 4.</i></p>
<p>2. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.</p>	<p><i>Ai sensi del comma 2 il locatore, per il riconoscimento del contributo, comunica in via telematica all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.</i></p>
<p>3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 2.</p>	<p><i>Le modalità applicative dell'articolo in esame sono individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</i></p>

<p>4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali» con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p><i>Il comma 4 prevede che, per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo in esame, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali". La dotazione del Fondo, per l'anno 2021, è pari a 50 mln di euro.</i></p>
<p>5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del presente decreto».</p>	<p><i>Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame (50 mln per il 2021), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L. n. 190/2014 e ss.mm..</i></p>
<p>Art. 13-ter. Sospensione dei versamenti tributari</p>	
<p>1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <p>a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e</p>	<p><i>Tra le sospensioni previste dall'articolo 13-ter rientrano anche le sospensioni delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF scadente nel mese di novembre 2020.</i></p> <p><i>Le sospensioni operano a beneficio dei seguenti soggetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;</i> - <i>esercenti le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis (c.d. aree arancioni e rosse)</i> - <i>che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 (commercio al dettaglio), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis (c.d. aree arancioni e rosse)</i>

<p>comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;</p> <p>b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.</p>	
<p>2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>	<p><i>La sospensione dei versamenti non dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato</i></p>
<p>3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>	<p><i>La ripresa dei versamenti sospesi è stabilita a partire dal 16 marzo 2021, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate di pari importo.</i></p>
<p>4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla <i>Gazzetta Ufficiale</i>, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	
<p>Art. 13-quater. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre</p>	
<p>1. Per i soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:</p> <p>a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;</p>	<p><i>L'art 13-quater dispone la sospensione dei versamenti tributari e contributivi scadenti nel mese di dicembre 2020.</i></p> <p><i>Tra le trattenute sospese rientrano anche quelle relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.</i></p> <p><i>Le sospensioni disposte dall'art.13-quater si applicano a beneficio dei seguenti soggetti:</i></p> <p>a) <i>ai sensi del comma 1, agli esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;</i></p> <p>b) <i>ai sensi del comma 2, agli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso</i></p>

<p>b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto; c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.</p> <p>2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di <i>tour operator</i>, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.</p>	<p><i>l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019 (si veda comma 2);</i></p> <p>c) <i>ai sensi del comma 3, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai seguenti soggetti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i. esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;</i> <i>ii. esercenti le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto (c.d. aree arancioni e rosse);</i> <i>iii. che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 (commercio al dettaglio), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di <i>tour operator</i>, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto (c.d. aree arancioni e rosse).</i>
<p>4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione</p>	<p><i>La ripresa dei versamenti sospesi è stabilita a partire dal 16 marzo 2021, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un</i></p>

<p>entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>	<p><i>massimo di quattro rate di pari importo o in unica soluzione entro il 16 marzo 2021. La sospensione dei versamenti non dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato</i></p>
<p>5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 3.925 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p><i>Gli oneri della sospensione sono quantificati in 3.925 mln. di euro per il 2020.</i></p>
<p>Art. 13-septies. Proroga termini definizioni agevolate</p>	
<p>1. All'articolo 68, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "10 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2021".</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p><i>Il comma 1 differisce dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021 il termine per il versamento integrale delle rate da corrispondere per il 2020 in relazione alle definizioni agevolate connesse alla cd "rottamazione" dei ruoli affidati all'AdE-R, ivi incluse quelle derivanti dalla riapertura dei termini operata con il dl "crescita" 34/2019.</i></p> <p><i>Per effetto di tale proroga il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, non determina l'inefficacia delle definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° marzo 2021, al quale non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018.</i></p> <p><i>Il medesimo differimento vale altresì per la corresponsione delle rate 2020 riferibili ai versamenti per l'estinzione di debiti iscritti a ruolo da parte di soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica ai sensi dei commi 187 e seguenti della legge di bilancio 2019.</i></p>
<p>Art. 13-decies. Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione</p>	
<p>1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-<i>quater</i> è sostituito dal seguente: "1-<i>quater</i>. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:</p>	<p><i>La disposizione interviene sulla disciplina delle rateizzazioni, riformulandola, con particolare riferimento al regime delle decadenze e prescrizioni previsto per le iscrizioni a ruolo.</i></p> <p><i>L'originario comma 1-<i>quater</i> è scomposto nei commi 1-<i>quater</i>, 1-<i>quater</i>.1 e 1-<i>quater</i>.2. Dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della</i></p>

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive";

b) dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quater*.1. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell'articolo 48-*bis*, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui al comma 1.

1-*quater*.2. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.".

stessa, ovvero fino all'eventuale dichiarazione di decadenza della rateazione:

- **sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza.** Si tratta di novità di rilievo che serve ad evitare la prescrizione delle cartelle, anche alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU. n. 23397/2016, con la quale si è ritenuto che la mancata impugnazione della cartella non determina la conversione del termine di prescrizione in quello ordinario decennale, ma rimane fermo il termine di prescrizione previsto per i singoli crediti inclusi nella cartella. Sentenza, invero, non sempre recepita in modo limpido dalla successiva giurisprudenza di legittimità che - soprattutto in tema di tributi comunali, in assenza di norme specifiche circa la prescrizione applicabile - si limita a qualificare il versamento dei tributi come adempimento periodico soggetto alla prescrizione breve quinquennale, ignorando il principio dell'autonomia di ogni singolo anno d'imposta, tipico di tutti i tributi comunali.
- **non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi sui veicoli o nuove ipoteche**, rimanendo comunque salvi quelli già iscritti alla data di presentazione dell'istanza;
- **non possono essere avviate "nuove" procedure esecutive.**

Con riferimento alle procedure già avviate, è precisato (**co. 1-*quater*.2**) che col pagamento della prima rata si determina l'estinzione della procedura esecutiva già avviata, a condizione però che non si sia tenuto l'incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione oppure, il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. La norma, quindi, si preoccupa di disciplinare la parte finale del procedimento di riscossione coattiva, tutelando i diritti sorti in capo a soggetti terzi alla procedura.

Il **comma 1-*quater*.1**, si occupa delle **somme che sono state oggetto di segnalazione ai sensi dell'art. 48-*bis***, del dpr n. 602 del 1973. Si ricorda che gli enti pubblici ogniqualvolta devono procedere al pagamento, a qualsiasi titolo, di importi maggiori di 5

	<p><i>mila euro, devono interrogare il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, al fine di verificare che il beneficiario del pagamento non abbia morosità. In caso di morosità il pagamento è sospeso al fine di permettere all’Agenzia di notificare un pignoramento presso terzi. Il comma 1-quater.1, esclude la possibilità di concedere dilazioni di pagamento sulle somme che sono state già oggetto di verifica, al fine appunto di non impedire il pignoramento.</i></p> <p><i>Vale la pena di osservare che le norme commentate non incidono direttamente sulla disciplina delle rateizzazioni delle entrate locali (ad eccezione ovviamente delle quote affidate al riscossore nazionale), ma potranno costituire un utile riferimento di principio per armonizzare taluni aspetti della regolamentazione degli enti locali, quali ad esempio la rateizzazione di importi intimati con l’accertamento esecutivo.</i></p>
<p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020.</p>	<p><i>Le modifiche sopra illustrate si applicano alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre scorso.</i></p>
<p>3. Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro.</p>	<p><i>Il comma 3 reca disposizioni a termine, giustificate dalla situazione emergenziale. Per le richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea difficoltà “è documentata” per importi superiori a 100.000 euro. Si ricorda, che in via ordinaria per i debiti fino a 60 mila euro la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere “dichiarata” dal debitore, mentre per importi superiori a 60 mila euro questa deve essere “documentata”. Con la modifica “a tempo” ora introdotta la temporanea difficoltà può essere dichiarata fino a somme iscritte a ruolo non superiori a 100 mila euro, ed il debitore potrà chiedere un provvedimento di rateazione fino ad un massimo di 72 rate.</i></p>
<p>4. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si determinano in</p>	<p><i>Con il comma 4 si interviene sulla decadenza del provvedimento di rateazione, prevedendolo nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. Si rammenta che tale ampliamento era già previsto, per le domande presentate fino al 30 novembre 2020,</i></p>

<p>caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.</p>	<p><i>dall'art. 68, comma 2-ter, del dl n. 18 del 2020. Nei fatti, quindi la nuova disposizione allunga di un anno il periodo in cui è possibile fruire di tale deroga.</i></p>
<p>5. I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.</p>	<p><i>Il comma 5 reca una novità di grande importanza per i debitori e riguarda tutte le dilazioni che risultano decadute alla data dell'8 marzo 2020. Per queste è ora prevista la possibilità di presentare una nuova domanda di dilazione, senza la preventiva necessità di versare le rate già scadute alla data di presentazione della nuova domanda di rateazione.</i></p>
<p>6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all'articolo 1, commi da 4 a 10-<i>quater</i>, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute."»;</p>	<p><i>Il comma 3-bis dell'articolo 68 del dl n. 18 del 2020 prevede che i debiti per i quali alla data del 31 dicembre 2019 si è determinata l'inefficacia delle definizioni dei carichi affidati all'Agente della riscossione (di cui all'art. 3 del dl n. 119 del 2018) possono essere oggetto di nuove dilazioni. Con la modifica normativa in commento, si precisa che la dilazione può essere accordata anche con riferimento alla definizione agevolata di cui al d. 193 del 2016. In sintesi, la disposizione concede, in deroga al divieto espresso previsto nelle norme che disciplinano la definizione agevolata, la possibilità di accedere ad una nuova piano di rateazione con riferimento alle somme residue, dovute sulla base della definizione.</i></p>
<p>Art. 13-septiesdecies. Modifiche all'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126</p>	
<p>1. All'articolo 42-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "21 dicembre 2020" sono inserite le seguenti: "o scaduti nelle annualità 2018 e 2019," e dopo le parole: "sono effettuati" sono inserite le seguenti: ", nel limite del</p>	<p><i>La norma in esame amplia la portata e chiarisce l'applicabilità delle norme agevolative riguardanti le isole di Lampedusa e Linosa, nonché i Comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione di flussi migratori di cui all'articolo 42-bis del dl 104/2020. In particolare, le sospensioni e rateizzazioni di pagamento di imposte erariali e contributi sociali sono estese anche alle quote scadute negli anni 2018 e 2019 (lett.a), mentre le riduzioni riguardanti le attività economiche sono ricondotte al rispetto delle</i></p>

<p>40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA),";</p> <p>b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:</p> <p>"1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell'agevolazione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro venti giorni a far data dal 9 novembre 2020.'</p>	<p><i>condizioni previste nell'ambito della disciplina europea degli aiuti di Stato in materia di aiuti "de minimis".</i></p>
<p>2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	
<p>Art. 19-decies. Misure urgenti di solidarietà alimentare</p>	
<p>1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020, da erogare a ciascun comune, entro sette giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli Allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.</p>	<p><i>La norma attua una seconda tranches di erogazione di risorse ai Comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Le risorse sono assegnate nella stessa misura e con identico riparto rispetto a quanto disposto con l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020: 400 milioni di euro assegnati secondo gli stessi importi indicati dagli Allegati 1 e 2 della citata all'ordinanza.</i></p>

<p>2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020.</p>	<p><i>Le norme attuative semplificate sono espressamente confermate dal comma 2.</i></p>
<p>3. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali fino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	<p><i>Il comma 3 dispone, con riferimento a tutte le risorse statali trasferite agli enti locali in connessione con l'emergenza epidemiologica (quindi non solo al fondo di cui ai commi precedenti), che le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate fino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta (da intendersi "dell'organo esecutivo"), in deroga alle norme ordinarie sulle competenze degli organi consiliari e sull'assestamento di bilancio degli enti locali.</i></p>
<p>Articolo 21. Misure per la didattica digitale integrata</p>	
<p>1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 85 milioni per l'anno 2020.</p>	<p><i>La norma prevede l'incremento per il 2020 di 85 mln di euro del fondo del Ministero dell'Istruzione, di cui alla Legge 107/15 da destinare alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, nonché per l'utilizzo di piattaforme digitali per l'apprendimento e la necessaria connettività per l'attività di didattica digitale integrata per gli studenti meno abbienti.</i></p>
<p>2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.</p>	
<p>3. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socio-economico delle famiglie.</p>	<p><i>Le risorse sono state ripartite tra tutte le istituzioni scolastiche ed educative con decreto 2 novembre 2020 n. 155 del Ministro Istruzione, tenendo conto del numero di alunni di ciascun istituto e del contesto socio-economico locale.</i></p>
<p>4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni</p>	<p><i>Le istituzioni scolastiche si avvalgono delle Convenzioni quadro Consip attive (art. 1, comma 449, L. 296/2006) e delle offerte del MePA (art. 1, c. 450, L. 296/2006). Nel caso di impossibilità di ricorrere a tali strumenti, il comma 4 permette di procedere anche in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 50/16.</i></p>

<p>scolastiche provvedono all'acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>	
<p>5. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.</p>	
<p>6. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.</p>	
<p>6-bis. In conseguenza anche dei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza negli istituti scolastici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 euro per l'anno 2021.</p>	<p><i>I commi 6-bis – 6-quinquies stanziavano circa 5,5 mln. di euro ad un fondo per il recupero dei gap formativi, disciplinandone l'utilizzo e il riparto tra le istituzioni scolastiche.</i></p>
<p>6-ter. Le risorse di cui al comma 6-bis sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa.</p>	<p><i>I fondi in questione sono destinati all'attivazione di interventi didattici in presenza con riferimento al primo ciclo di istruzione.</i></p>
<p>6-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6-bis, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di</p>	

<p>insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.</p>	
<p>6-<i>quinquies</i>. Agli oneri derivanti dal comma 6-<i>bis</i>, pari a 5.532.195 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.</p>	
<p>7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34.</p>	
<p>7-<i>bis</i>. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con delibere del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, sono stanziati, per le finalità di cui al comma 2, 2 milioni di euro per l'anno 2021 da trasferire alla regione Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto, nei limiti delle risorse disponibili, in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del presente decreto.</p>	<p><i>Il comma 7-bis stanziava 2 mln. Di euro a favore delle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta e delle province autonome di Bolzano e di Trento, per le stesse finalità di cui al comma 2 (sostegno alla didattica integrata/a distanza per studenti meno abbienti).</i></p>
<p>Art. 22-ter. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale</p>	
<p>1. All'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021".</p>	<p><i>Il comma 1 integra il contenuto dell'articolo 200, comma 1, del dl "ristori" e amplia fino al 31 gennaio 2021 il periodo di riferimento nel quale, nel caso di riduzione dei ricavi tariffari, sono concessi i finanziamenti del Fondo per compensare le imprese di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale durante l'emergenza Covid (che era in precedenza fissato dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020).</i></p>

<p>2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo previsto dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni e i Comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.</p>	<p><i>Il comma 2 dispone che la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del Dl 34/2019 è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021.</i></p> <p><i>Tali risorse possono essere utilizzate per le finalità stabilite dal citato articolo 200 e anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3.</i></p> <p><i>Per i servizi aggiuntivi, le Regioni e i Comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge n. 218/2003 nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente'.</i></p>
<p>3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni a far data dal 9 novembre 2020, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 2 nonché per le residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.340 dell' 11 agosto 2020.</p>	<p><i>Il comma 3 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni a far data dal 9 novembre 2020, si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale nonché per le residue risorse, tenuto conto delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.340 dell' 11 agosto 2020.</i></p>
<p>4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 34.»;</p>	

Art. 31-sexies. Rinvio del federalismo fiscale (Regioni)	
<p>1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 2, comma 1, la parola: "2021", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "2023";</p> <p>b) all'articolo 4:</p> <p>1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2022" e le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";</p> <p>2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";</p> <p>c) all'articolo 7:</p> <p>1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2023";</p> <p>2) al comma 2, le parole: "entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022";</p> <p>d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2023".</p>	<p><i>L'articolo 31-sexies dispone il differimento di un ulteriore biennio, dal 2021 al 2023, dell'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali.</i></p> <p><i>La norma, nello specifico, interviene sugli articoli 2, 4, 7 e 15 del D.lgs. n.68/2011, relativi, rispettivamente, alle modalità di determinazione dell'addizionale regionale Irpef, alla compartecipazione IVA, alla soppressione dei trasferimenti statali e all'istituzione di un fondo perequativo.</i></p>
Art. 31-octies. Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234, e risoluzione controversie internazionali	
<p>1. In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato</p>	<p><i>Il comma 1 dell'articolo 31-octies esclude la responsabilità patrimoniale del soggetto responsabile di aiuti di Stato in relazione ad eventuali inadempimenti ad obblighi di registrazione degli aiuti stessi nel registro nazionale (RNA, rif. art. 52, commi 1,3 e 7, l. 234/2012).</i></p> <p><i>La mitigazione delle conseguenze degli inadempimenti in questione è motivata espressamente dall'incremento del numero degli aiuti alle imprese in connessione con l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e dall'esigenza di rendere più spedito l'iter di utilizzo delle somme messe a disposizione per il contrasto alle conseguenze economiche dell'emergenza.</i></p>

<p>di cui all'articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.</p>	<p><i>Gli adempimenti oggetto della deroga in questione sono: la trasmissione dei dati al RNA, l'inserimento di dati modificativi e l'effettuazione di controlli preventivi circa il possibile superamento delle soglie massime di aiuto individuale, l'obbligo di indicazione espressa della avvenuta comunicazione al RNA nei provvedimenti di concessione dell'aiuto.</i></p> <p><i>Va segnalato che non viene espressamente derogato il primo periodo del comma 7 del citato art. 52, con il quale si dichiara che l'iscrizione al RNA dell'aiuto costituisce "condizione legale di efficacia" del relativo provvedimento. Si ritiene, tuttavia, che per effetto delle deroghe espresse sopra indicate, anche questa prescrizione vada considerata ricompresa nell'intervento di cui al comma in esame.</i></p>
<p>2. Al fine di definire modalità semplificate per l'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 52, comma 6, e all'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro il 31 dicembre 2022.</p>	<p><i>Con il comma 2 si prospetta l'esigenza di modifiche al regolamento del RNA (da apportare "entro il 31 dicembre 2022") al fine di semplificarne le modalità di inserimento con riferimento agli aiuti di Stato "di natura fiscale, contributiva e assicurativa".</i></p> <p><i>È auspicabile che le norme in commento siano ulteriormente precisate ed arricchite, consentendo di accogliere le richieste di radicale semplificazione degli adempimenti, nonché di esclusione dal perimetro degli aiuti di Stato delle agevolazioni fiscali sui tributi locali, ripetutamente formulate dall'ANCI nei mesi scorsi.</i></p>
<p>3. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a) le parole "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e" sono sostituite dalle seguenti: "vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi,";</i></p> <p><i>b) dopo le parole "legge 22 marzo 1993, n. 99," sono inserite le seguenti: "e dalla direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, attuata con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, e al fine della definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale e degli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli,".</i></p>	<p><i>I commi 3 e 4 riguardano modifiche a norma nazionali concernenti le convenzioni internazionali che regolano le doppie imposizioni sui redditi.</i></p>

<p>4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi."</p>	
<p>Art. 31-duodecies. Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua</p>	
<p>1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e di residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti-pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.103 del 5 maggio 2010, e sono conseguentemente considerati "biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali" ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto».</p>	<p><i>La disposizione in esame prevede che il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d'acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l'indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al DM 2 marzo 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Essi sono quindi considerati "biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali", ai sensi dell'articolo 2 del D.M. nonché inclusi nella Tabella B del medesimo decreto ministeriale. La norma in esame ha l'obiettivo di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d'acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti e di garantire la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa.</i></p>
<p>Artt. 32, comma 1, e 32-bis, comma 1. Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché per l'emersione del lavoro irregolare</p>	
<p>Articolo 32, comma 1 1 Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico</p>	<p><i>Il primo comma dell'articolo 32 e il primo comma dell'articolo 32-bis dispongono l'ampliamento delle risorse destinate, rispettivamente per i periodi dal 16/10/2020 al 24/11/2020 e dal 25/11/2020 al 31/12/2020, al pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e “degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali”, oltre che al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia.</i></p>

<p>del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.</p> <p>Articolo 32-bis, comma 1</p> <p>1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.</p>	<p><i>Lo stanziamento complessivo disposto ammonta a circa 130 mln. di euro.</i></p>
<p>Art. 32-quinquies. Misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese locali delle isole minori</p>	
<p>1. In considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico delle isole minori è più oneroso della media nazionale a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa nei limiti dello stanziamento di cui al presente articolo, allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali è disposta la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro 3 milioni per l'anno 2021.</p>	<p><i>Il comma 1 prevede un trasferimento di 3 milioni ai comuni delle isole minori per l'anno 2021 a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa.</i></p>
<p>2. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.</p>	<p><i>Le risorse sono ripartite con decreto ministeriale (Interno di concerto con il Mef), in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.</i></p>

<p>3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.</p>	
<p>Art. 34, comma 11. Conservazione risorse in conto residui utilizzo nell'esercizio successivo anche per trasporto scolastico</p>	
<p>11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020 è consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è da intendersi riferita all'anno 2021.</p>	<p><i>La norma consente di mantenere nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture (in conto residui), per il relativo utilizzo nell'esercizio 2021, le risorse relative anche allo stanziamento di cui all'art. 229 comma 2 bis (DL Rilancio) che prevede risorse a favore dei Comuni pari a 20 milioni di euro a titolo di ristoro delle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</i></p> <p><i>Con decreto del MIT concerto con il Ministero Istruzione, passato in Conferenza Unificata il 23 novembre 2020, sono stati definiti i criteri per il riparto delle risorse tra i Comuni. Il decreto è in attesa della registrazione della Corte dei Conti.</i></p>